

REGOLAMENTO (UE) N. 147/2013 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda l'introduzione di aggiornamenti per le statistiche mensili e annuali dell'energia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia ⁽²⁾ e della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici ⁽³⁾, gli Stati membri sono tenuti a fornire dati quantitativi sull'energia. Allo scopo di verificare i progressi realizzati in vista del conseguimento degli obiettivi stabiliti in tali direttive è necessario disporre di dati dettagliati e aggiornati sull'energia, da rilevare applicando una metodologia armonizzata di elevata qualità. Tali obblighi di trasmissione di dati rivestono fondamentale importanza, tra l'altro, ai fini del perseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e devono continuare a costituire pertanto un elemento fondante dello sviluppo del quadro giuridico dell'UE in questo settore. Tali dati sono in parte già trasmessi alla Commissione (Eurostat) per alimentare le statistiche annuali dell'energia.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1099/2008 definisce un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche dell'energia comparabili nell'Unione.
- (3) Il settore delle statistiche dell'energia è contraddistinto da grande dinamicità in conseguenza dell'intenso sviluppo

delle politiche dell'Unione, dei progressi tecnologici e dell'importanza di incardinare gli obiettivi dell'Unione sui dati sull'energia. Si rendono pertanto necessari regolari aggiornamenti al fine di adeguare a esigenze sempre crescenti e mutevoli il campo di osservazione di tali statistiche.

- (4) Il regolamento (CE) n. 1099/2008 ha conferito alla Commissione competenze di esecuzione in merito alla modifica degli allegati statistici. La prima di tali modifiche è stata introdotta nel 2010. Da allora sono stati apportati miglioramenti e rettifiche alle statistiche sia annuali sia mensili, di cui occorre pertanto tenere conto.
- (5) La Commissione ha sviluppato i necessari aggiornamenti e ha approfondito con gli Stati membri i temi della fattibilità, dei costi di produzione, della riservatezza e dell'onere di risposta.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1099/2008.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1099/2008 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 844/2010 della Commissione ⁽⁴⁾ è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

⁽³⁾ GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.

⁽⁴⁾ GU L 258 del 30.9.2010, pag. 1.

